

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente «Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare l'art. 13, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto n. GAB/DEC/136/2003 del 12 dicembre 2003, della delibera commissariale n. 16 del 4 dicembre 2003 di rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 289/2002;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ed in particolare le relative disposizioni di cui all'art. 3 commi 53, 54 e 55 e future eventuali modificazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;

Accertata la disponibilita' di due posti nel profilo professionale di primo tecnologo secondo livello dell'ICRAM;

Dato atto che per l'avvio delle procedure concorsuali di cui al

presente bando sono state ottemperate le disposizioni contenute nell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2/123/2004 del 26 luglio 2004;

Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di secondo livello professionale, profilo di primo tecnologo dell'ICRAM

Decreta:

Art. 1. Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di complessivi due posti di secondo livello professionale, profilo di primo tecnologo, secondo le specifiche di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente bando.

2. L'assunzione oggetto del presente bando e' subordinata all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamato dall'art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e future eventuali modificazioni.

Art. 2. Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:

a) età non superiore ai 65 anni;

b) godimento dei diritti politici;

c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

d) il possesso del diploma di laurea come indicato nella ripartizione per area scientifico-tematica di cui all'allegato A. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata «equipollente» da un'Università italiana o dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo la normativa vigente. È cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione;

e) il possesso della capacità acquisita, nella area scientifico tematica messa a concorso di cui all'allegato A, presso università o enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; tale capacità, nel determinare autonomamente avanzamenti di conoscenze nell'area scientifico-tematica messa a concorso di cui all'allegato A, dovrà essere comprovata da elementi oggettivi;

f) la conoscenza della lingua inglese, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;

g) la conoscenza di elementi di informatica di base, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.

h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

### Art. 3. Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;

b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;

c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art. 4, comma 3, lettere f), g), l), m);

d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati nell'art. 2 del presente bando;

e) che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dall'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati Civili dello Stato approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1997, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando.

2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

#### Art. 4. Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in lingua italiana, secondo lo schema indicato nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, devono essere inoltrate direttamente all'ICRAM, via di Casalotti n. 300, 00166 Roma, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: «Riferimento bando n. 5/2004». Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.

2. Coloro che intendono concorrere a piu' posti di cui all'allegato A, sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare distinte domande di partecipazione, ciascuna corredata da tutte le documentazioni richieste dal presente bando.

3. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato (allegato b) che forma parte integrante e sostanziale del presente bando gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':

a) cognome e nome;  
b) data e luogo di nascita;  
c) codice fiscale;  
d) l'area scientifico-tematica per la quale si intende concorrere;

e) la propria cittadinanza;  
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;

h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera d) ed il requisito richiesto dal medesimo articolo e comma, lettera e);

i) di avere conoscenza della lingua inglese;

j) di conoscere l'informatica di base;

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);

l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

n) l'eventuale posizione di dipendente dell'ICRAM con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione del profilo professionale, del livello di inquadramento e sede di lavoro;

o) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza posseduti, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996, da far eventualmente valere a parita'

di valutazione. L'espressa menzione di tali titoli nella domanda e' condizione per la loro valutazione;

p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;

q) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso;

r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi.

4. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato indichera' distintamente: gli studi compiuti; i titoli conseguiti; le pubblicazioni; i rapporti tecnici e/o gli elaborati di servizio; i servizi prestati; le funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni altra attivita' scientifica, didattica o di altro genere eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della valutazione.

b) non piu' di dieci pubblicazioni, scelte tra quelle indicate nel curriculum ai fini di una specifica valutazione. Di tali dieci pubblicazioni dovra' essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identita' del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e dieci le pubblicazioni;

c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le pubblicazioni di cui alla lettera b), devono essere presentati in originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del candidato sottoscrittore. E' possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato (all. C). Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'ICRAM potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;

d) elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui alla precedente lettera c), datato e firmato;

e) elenco delle pubblicazioni di cui alla precedente lettera b), datato e firmato.

6. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, e alle pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese o dal francese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

7. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni gia' presentati all'ICRAM o ad altre amministrazioni ne' documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. Non e'

consentito altresì produrre documenti diversi da quelli cartacei.

8. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata all'ICRAM dal candidato. Comunque l'ICRAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. I portatori di handicap devono, altresì, specificare nella domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale.

#### Art. 5. Commissioni giudicatrici

1. Il Presidente dell'ICRAM entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, in armonia con quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina una commissione giudicatrice per ciascuna area scientifico-tematica di cui all'allegato A. Ogni commissione e' costituita da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, oltre al segretario. La commissione puo' essere eventualmente integrata da altri membri aggiunti per la valutazione della lingua straniera e dell'informatica. I nominativi dei componenti le commissioni sono tempestivamente pubblicati nel sito Internet dell'ICRAM: [www.icram.org](http://www.icram.org). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale - «Concorsi ed esami».

2. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra automaticamente un supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il Presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.

#### Art. 6. Valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo di 30 punti.

2. Ai fini della valutazione dei titoli ciascuna commissione, utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure professionali del candidato, valuterà partitamente:

a) le pubblicazioni di cui all'art 4, comma 5, lettera b). Fino a punti 10,00. Punteggio massimo da attribuire a ciascuna pubblicazione, 1,00 punti. A tal fine la Commissione valuterà soltanto le pubblicazioni che abbiano effettivo carattere scientifico. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.

b) i documenti e titoli di cui al curriculum ed all'art. 4, comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni, massimo punti 20,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun documento o titolo punti 2,00.

3. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 21/30.

4. Del punteggio attribuito nei titoli verrà data comunicazione ai singoli candidati, a cura della Commissione esaminatrice, nella raccomandata che fissa la data del colloquio.

#### Art. 7. Colloquio

1. Il colloquio consiste nella discussione, in lingua italiana, su aspetti scientifici dell'area scientifico-tematica prescelta dal candidato di cui all'allegato A, nonché sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche. Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, dell'informatica di base nonché la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 30 punti.

3. Il colloquio avrà luogo nel giorno che sarà comunicato ai candidati mediante lettera raccomandata, con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova.

4. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 e un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica, nonché della lingua italiana per i candidati stranieri.

5. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

6. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal concorso.

7. L'ICRAM non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al concorso.

8. Ciascuna commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito in base al più elevato punteggio finale, non inferiore a 42/60, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

## Art. 8. Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, gia' dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresì, che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. Qualora un candidato sia risultato utilmente collocato in graduatoria per più gruppi di posti di cui all'allegato A e' tenuto a comunicare all'amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'opzione per il posto scelto entro dieci giorni dal ricevimento del relativo invito da parte dell'amministrazione.

3. Possono beneficiare della riserva coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I beneficiari di detta riserva dovranno produrre:

a) attestato rilasciato da apposita commissione medica della A.S.L. del luogo di residenza di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) attestato di iscrizione al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciato dagli uffici competenti.

4. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18 della legge 9 maggio 1994, n. 487, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza attestante il lodevole servizio prestato;

c) dalla minore eta'.

6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi.

7. Il candidato che abbia ommesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.

8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

10. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

#### Art. 9. Nomina dei vincitori

1. Il Presidente dell'ICRAM con propria delibera, tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 8, approva le graduatorie di merito del concorso e nomina i relativi vincitori.

2. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet dell'ICRAM e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al secondo livello, profilo professionale di primo tecnologo, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Detto periodo avrà durata dimezzata nel caso in cui il vincitore provenga da altro profilo dell'ICRAM.

4. Ai nuovi assunti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al secondo livello professionale del profilo di primo tecnologo, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione vigente, oltre che gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

6. È condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

7. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'impiego.

8. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.

Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 9, comma 2, i candidati possono chiedere all'ICRAM la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.

Trascorso il suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. I vincitori devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, posizione nei confronti degli obblighi militari, assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza o meno di eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti (indicando, in caso positivo, gli estremi delle relative sentenze) ;

c) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare;

d) dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta', in carta semplice, di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'ICRAM;

e) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita' di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ICRAM.

Art. 13. Pubblicita'

Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'ICRAM [www.icram.org](http://www.icram.org).

Art. 14. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Il presidente: Quilici